

Ordinamento finanziario e contabile DEGLI ENTI LOCALI IL BILANCIO DI PREVISIONE

La struttura contabile, è molto diversa rispetto a
quanto accade in un'impresa:

LA CONTABILITA' FINANZIARIA

IL SISTEMA DI BILANCIO

IL QUADRO NORMATIVO

- Linee fondamentali dell'ordinamento finanziario – contabile: il D. Lgs 267/2000, oltre leggi finanziarie, leggi tributarie, norme in materia di personale, di lavori pubblici, norme sugli organismi partecipati.
- CITANDO solo la normativa più recente: .D.L. 70/2011, D.L. 98/2011, D.Lgs. 118/2011, D.L. 138/2011, DL 201/2011, legge 220/2011, DL. 1/2012, D.L.5/2012, D.L. 16/2012, D.L 52/2012, D.L. 83/2012, D.L. 95/2012.

Principi in materia di Contabilità (art. 151 Tuel)

- Il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il **31 dicembre** di ogni anno;
- Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale;
- Il P.E.G. – Piano Economico di Gestione – art.169 TUEL
 - *1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;*

- La gestione del bilancio: terminata la fase di programmazione inizia la gestione del bilancio; oltre alla gestione delle entrate e delle spese, **sono atti fondamentali le variazioni di bilancio, i prelevamenti dal fondo di riserva, gli equilibri e l'assestamento di bilancio;**
- I risultati di gestione sono poi rilevati nel rendiconto economico finanziario, anche mediante contabilità economica comprendente il conto del patrimonio e il conto economico corredato del prospetto di conciliazione e al quale è allegata relazione tecnica della Giunta.

Il Bilancio di previsione dell'Ente locale è un documento nel quale sono riportate le previsioni di entrata e di spesa riferite ad un dato esercizio.

Ha rilevanza politico-amministrativa in quanto racchiude programmi ed obiettivi di gestione che l'organo di indirizzo (consiglio comunale) affidandoli all'organo esecutivo (giunta / responsabili dei servizi) perché li realizzi nel periodo considerato.

La normativa di riferimento il D. Lgs 267/2000, artt. 162-177. **Grande rilievo assume inoltre il contenuto del regolamento di contabilità e il regolamento del consiglio comunale**, i quali di solito disciplinano le fasi propedeutiche alla formazione del bilancio (tempi di presentazione dei documenti, emendamenti etc..) ed eventuali ulteriori compiti assegnati ai Revisori.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- 1) È diviso in due parti (Entrata e Spesa). L'unità elementare per l'entrata è la risorsa e per la spesa è l'intervento;
- 2) **È un bilancio di competenza (contempla accertamenti ed impegni): riferimento all'esercizio. Può essere di competenza mista nel caso di iscrizione dell'avanzo/disavanzo di amministrazione;**
- 3) Si fonda su principi contabili analoghi a quelli stabiliti dal cod. civ. (quali annualità, veridicità, pubblicità, trasparenza) con altri tipici delle aziende pubbliche quali il pareggio economico finanziario;
- 4) È corredato da un bilancio pluriennale e da una relazione previsionale e programmatica che ha funzione esplicativa dei documenti contabili;
- 5) ha natura **autorizzatoria** perché gli stanziamenti di spesa costituiscono il limite massimo per gli impegni da assumere. **Articolo 163 TUEL: gestione provvisoria del bilancio ("i dodicesimi").**

Gli allegati al bilancio di previsione (principali):

- La relazione previsionale e programmatica;
- Il Bilancio Pluriennale;
- Il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (o anche dell'ultimo qualora sia approvato prima del bilancio di previsione, come è avvenuto in alcuni Enti Locali quest'anno);
- Le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni dei comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
- La deliberazione di verifica delle quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie;
- La dimostrazione del rispetto preventivo del patto di stabilità interno (se l'Ente Locale vi è soggetto);
- Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

- Il programma triennale dei lavori pubblici;
- Il programma triennale di fabbisogno del personale - rispetto dei limiti di spesa di personale;
- Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta per i servizi locali e a domanda individuale e i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, la deliberazione di destinazione dei proventi del codice della strada;
- La tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- la tabella dimostrativa del piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi 594 e 599 L. 244/2007;
- limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art. 46, comma 3 L. 133/2008);

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO I° DELL'ENTRATA – ENTRATE TRIBUTARIE

- Imposta Municipale Propria; le disposizioni prevedono che il 50% del gettito dell'IMU ad aliquote di base, tranne che per l'abitazione principale (per la quale sono stati però eliminati i trasferimenti compensativi), è di competenza dello Stato.
- Tarsu (o Tia); Imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, imposta di soggiorno; Addizionale comunale irpef.
- Fondo sperimentale equilibrio (ha sostituito vari trasferimenti Statali prima classificati nel titolo II°, a seguito di emanazione Federalismo Municipale, nonché alcuni contributi classificati nel titolo III° e compartecipazioni e gettito iva e rimborsi). **Il Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2012 è determinato sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'Interno** tenendo conto delle riduzioni previste dall'art. 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010, dall'art. 13, comma 17 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011.

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO II° DELL'ENTRATA – ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESER. DI FUNZ. DEL REGIONE. Entrate non in conto capitale.

- TRASFERIMENTO DA STATO, REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI PER FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE, CULTURA, AMBIENTE E TERRITORIO, TRASPORTI, TURISMO.

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO III° DELL'ENTRATA – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

- MULTE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
- SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI
- ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
- ASILI NIDO, SERVIZI INFANZIA E MINORI
- GESTIONE DEI FABBRICATI E TERRENI
- DIVIDENDI DI SOCIETA'
- PROVENTI DIVERSI RELATIVI ALLA CULTURA, AREE VERDI, SOCIALE ETC..
- PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA CONTRIBUTI DA PRIVATI

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO IV° DELL'ENTRATA – ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE

- ALIENAZIONE BEN IMMOBILI
- TRASFERIMENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI (in C. CAPITALE)
- PROVENTI PER CONCESSIONI EDILIZIE

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO V° DELL'ENTRATA – ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI

- MUTUI ed ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO VI° DELL'ENTRATA – ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI

- Ritenute Previdenziali Erariali Personale ° Depositi Cauzionali e Rimborsi per servizi conto terzi

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO I° DELLA SPESA – SPESE CORRENTI

- PERSONALE
- ORGANI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO
- OGNI SPESA NON RIFERIBILE A SPESE CONTO CAPITALE DEI VARI SERVIZI

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO II° DELLA SPESA – SPESE CONTO CAPITALE

- ACQUISTO BENI IMMOBILI
- ACQUISTO BENI MOBILI
- TRASFERIMENTI DI CAPITALE
- OGNI SPESA RIFERIBILE A SPESE CONTO CAPITALE DEI VARI SERVIZI

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO III° DELLA SPESA – SPESE PER RIMBORSO

PRESTITI

- RIMBORSI QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI
- RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (STESSO IMPORTO TITOLO V° ENTRATA)

PRINCIPALI VOCI DEL TITOLO IV° DELLA SPESA – USCITE PER SERVIZI CONTO

TERZI

- Ritenute Previdenziali Erariali Personale
- Depositi Cauzionali
- Rimborsi per servizi conto terzi

STRUTTURA ATTUALE: ENTRATE

Titolo I - entrate tributarie

Titolo II - entrate da trasferimenti

Titolo III - entrate extra-tributarie

Titolo IV - entrate c/capitale

Titolo V - entrate accensione prestiti

Titolo VI - servizi c/terzi

Suddivisi in: categorie e risorse

STRUTTURA ATTUALE: SPESE

Titolo I - spese correnti

Titolo II - spese capitale

Titolo III - spese rimborso prestiti

Titolo IV - servizi conto terzi

Suddivisi in : funzioni, interventi, capitoli, articoli

UN ESEMPIO DI BILANCIO DI PREVISIONE

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - Anno 2012

E N T R A T E	COMPETENZA		S P E S E	COMPETENZA
TITOLO I ***** ENTRATE TRIBUTARIE 756.878,27 TITOLO II ***** ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 119.628,20 TITOLO III ***** ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 426.813,15 TITOLO IV ***** ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 3.263.164,34			TITOLO I ***** SPESE CORRENTI 1.237.742,42 TITOLO II ***** SPESE IN CONTO CAPITALE 3.293.164,34	
TOTALE ENTRATE FINALI	4.566.483,96		TOTALE SPESE FINALI	4.530.906,76
TITOLO V ***** ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 370.000,00 TITOLO VI ***** ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 467.516,46			TITOLO III ***** SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 435.577,20 TITOLO IV ***** SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 467.516,46	
TOTALE	5.404.000,42		TOTALE	5.434.000,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30.000,00		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	5.434.000,42		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.434.000,42

TUEL - ARTICOLO 162

[...] Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

ENTRATA TITOLO I° + TITOLO II° + TITOLO III°

meno

SPESA TITOLO I° + TITOLO III° *(senza anticipazioni cassa)*

In caso di differenza negativa, o c'è applicazione dell'Avanzo di Amministrazione (presunto o accertato) o di quota parte dei permessi a costruire. Nel caso in questione c'è applicazione di avanzo di amministrazione accertato, in quanto il conto consuntivo dell'anno precedente è risultato essere approvato prima del bilancio di previsione dell'anno in corso.

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

ENTRATA TITOLO IV° + TITOLO V° *(senza anticipazioni cassa)*

meno

SPESA TITOLO II°

Valutare l'equilibrio verificando l'eventuale quota permessi a costruire destinata a spesa corrente

Tit. I - entrate tributarie	€ 756.878,27
Tit. II - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti	€ 119.628,20
Tit. III - entrate extra-tributarie	€ 426.813,15
Totale	€ 1.303.319,62

Tit. I - Spese correnti	€ 1.237.742,42
Tit. III - Quote di capitale per ammortamento mutui passivi (al netto anticipazione cassa)	€ 65.577,20
Totale	€ 1.303.319,62

Le spese di investimento (TITOLO II°)previste per il 2012 ammontano ad € 3.293.164,34 e sono finanziate come segue:

con alienazioni	33.000,00
con proventi da concessioni cimiteriali	€ 20.000,00
con trasferimenti dallo Stato	€ 1.301.314,34
con trasferimenti dalla Regione	€ 1.779.150,00
con trasferimenti da altri Enti del settore pubblico, da altri soggetti e da devoluzione residue somme mutui Cassa Depositi Prestiti	€ 114.700,00
con proventi rilascio concessioni edilizie (compresi proventi da concessioni in sanatoria)	€ 15.000,00
con applicazione Avanzo di Amministrazione 2011, accertato a seguito di approvazione del Conto Consuntivo 2011	€ 30.000,00
Totale	€ 3.293.164,34

**NON SONO PREVISTI NUOVI MUTUI,
NONOSTANTE NEL TITOLO V°
DELL'ENTRATA SIA PRESENTE L'IMPORTO
DI € 370.000.**

**CIO' IN QUANTO TALE IMPORTO E'
ISCRITTO COME ANTICIPAZIONE DI
CASSA, DA NON CONSIDERARE PER LA
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI, E TROVA
EQUIVALENTE ISCRIZIONE NEL TITOLO
III° DELLA SPESA.**

BILANCIO 2012

ENTRATA

SPESA

TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIAMENTO	TITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIAMENTO
	AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 0,00	1°	SPESE CORRENTI	€ 4.114.888,32
1°	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 3.552.975,00			
2°	ENTRATE DA TRASFERIMENTI	€ 222.190,00			
3°	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	€ 698.423,32			
4°	ALIEN. BENI, TRASFER CAPITALI E RISC. CREDITI	€ 1.368.500,00	2°	SPESE INVESTIMENTO	€ 1.623.500,00
5°	ACCENSIONE DI PRESTITI	€ 1.456.842,00	3°	RIMBORSO ANTICIPAZIONI E PRESTITI	€ 1.560.542,00
6°	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 1.320.000,00	4°	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	€ 1.320.000,00
	TOTALE GENERALE ENTRATA	€ 8.618.930,32		TOTALE GENERALE SPESA	€ 8.618.930,32

**In questo bilancio di previsione
sono previsti:**

- Accensione nuovi mutui:

€ 300.000,00

- Anticipazione di tesoreria:

**€ 1.156.842,00 (titolo V° entrata: €
1.456.842 - € 300.000)**

**- Nessuna applicazione dell'avanzo
di amministrazione, né presunto
né accertato.**

ENTRATE			USCITE		
<u>A) PARTE CORRENTE</u>			<u>A) PARTE CORRENTE</u>		
TITOLO I	Entrate tributarie	3.552.975,00	TITOLO I	Uscite correnti	4.114.888,32
TITOLO II	Entrate da trasferimenti dello Stato, della Regione,	222.190,00	TITOLO III	Quote Capitale mutui in ammortamento	403.700,00
TITOLO III	Entrate extratributarie	698.423,32			
TOTALE PARTE A)		4.473.588,32	TOTALE PARTE A)		4.518.588,32
Disvanzo di parte corrente		45.000,00			
Totale a pareggio		4.518.588,32			4.518.588,32
<u>B) PARTE IN CONTO CAPITALE</u>			<u>B) PARTE IN CONTO CAPITALE</u>		
TITOLO IV	Entrate per alienazione di beni trasferimenti di capitali, destinate ad investimenti	1.368.500,00	TITOLO II	Spese in c/capitale	1.623.500,00
TITOLO V	Entrate per accensione di prestiti	€ 300.000,00			
TOTALE PARTE B)		1.668.500,00	TOTALE PARTE B)		1.623.500,00
Disvanzo di parte corrente		-45.000,00			
Totale a pareggio		1.623.500,00			1.623.500,00

Il disavanzo di parte corrente risulta pari a € 45.000,00 ed è coperto con una quota dei proventi PER PERMESSI A COSTRUIRE, ISCRITTI NEL TITOLO IV° DELL'ENTRATA, destinati alle spese correnti (o spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale) per l'importo di € 45.000,00. Dopo tale destinazione il bilancio di parte corrente mostra un avanzo pari a € 00,00, dunque il pareggio di bilancio. Le entrate dei proventi della Legge 10/77 sono iscritte per l'intero importo di € 149.000,00 tra le entrate in conto capitale del Titolo IV. La destinazione al bilancio di parte corrente è di € 45.000,00 mentre al finanziamento delle spese di investimento è di € 104.000,00 rispettosa dei limiti di legge. Non risulta applicato al bilancio l'avanzo di amministrazione.

LE FUNZIONI DEL REVISORE – dall'articolo 239 TUEL “in poi”

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha lasciato indubbiamente una grande incertezza sul ruolo che sarà assegnato al revisore, oggi piuttosto disorientato nelle funzioni attribuitegli: organo di controllo a supporto del Consiglio dell'ente locale o agente in loco della Corte dei Conti, con responsabilità sempre crescenti? Sicuramente l'organo di revisione è un organo di controllo “interno” dell'ente.

Dagli anni novanta, con la Legge 142/1990, e successivamente con il D.Lgs. 267/2000 e con le continue previsioni/novità legislative in materia, l'organo di revisione negli enti locali ha tuttavia cambiato veste diventando anche organo di supporto all'azione amministrativa, nell'ottica del perseguimento e miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della economicità gestionale.

Fra gli ampliamenti delle attività e compiti in capo all'organo di revisione a seguito delle disposizioni legislative susseguitesi negli anni, in aggiunta a tutto quanto già previsto nel TUEL D.Lgs. 267/00, si segnalano le principali:

- verifica del patto di stabilità interno;
- trasmissione alle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti della relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio di competenza;

- i controlli sul personale, richiesti anch'essi esplicitamente, che stanno divenendo sempre più incisivi, sia in fase previsionale che consuntiva, coinvolgendo l'organo di revisione nel controllo dei molteplici e complessi aspetti di tale normativa, che assume un ruolo fondamentale e preminente nella gestione degli enti locali (*competenze adeguate?*);
- i controlli sulle Società Partecipate, la cui normativa ha avuto una continua e complessa evoluzione in termini di vincoli, divieti etc..
- l'attività dell'organo di revisione deve poi tener conto delle norme contenute nei regolamenti di contabilità degli enti locali che possono pure prevedere funzioni aggiuntive in capo ai revisori stessi

I PARERI DELL'ORGANO DI REVISIONE AI BILANCI DI PREVISIONE DOVREBBERO ATTESTARE ED ESPRIMERE:

- *la completezza e regolarità della documentazione*
- *l'attendibilità degli effetti previsti con la manovra tariffaria*
- *la completezza degli allegati*
- *il rispetto dei vincoli di destinazione*
- *Un giudizio finale complessivo di attendibilità, congruità e coerenza delle previsioni annuali e pluriennali anche con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità o motivazioni sulla mancanza di uno o più di detti requisiti*
- *Proposte, suggerimenti, segnalazioni di criticità o interventi correttivi*

TEMPISTICA - *Il parere va reso entro il termine previsto nel regolamento di contabilità*

Bilancio di previsione 2012: in G.U. il Dm. di differimento al 31 ottobre 2012 del termine di approvazione

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto scorso il Decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell'Interno che, come già precedentemente comunicato dallo stesso, **differisce al 31 ottobre 2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti Locali.** La richiesta del differimento del termine, precedentemente fissato al 30 giugno 2012 dal comma 16- *quater* dell'art. 29 del Dl. n. 216/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/12, e ulteriormente differito al 31 agosto 2012 dal Dm. 20 giugno 2012, era stata richiesta dall'Anci alla luce delle **difficoltà riscontrate dai Comuni nell'impostare la manovra fiscale e di bilancio a causa delle novità apportate dai recenti provvedimenti adottati dal Governo.**

**RELAZIONE ALLA SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI
DELL'ORGANO DI REVISIONE
CONTABILE**

**(art. 1, commi 166 e ss.
legge 23 dicembre 2005 n. 266,
legge finanziaria per il 2006)**

Il controllo collaborativo della Corte dei Conti

L'art. 1 comma 166 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006), attuando i principi contenuti nell'art. 7 comma 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, ha stabilito che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali **sono tenuti a trasmettere alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti** una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza ed una relazione sul rendiconto dell'esercizio medesimo, relazioni redatte sulla scorta dei criteri e linee guida stabilite in merito dalla stessa Corte – Sezione delle autonomie.

Trattasi di un adempimento connotato non già da libera volontà o da mera possibilità, bensì da inderogabile doverosità e necessità, essendo l'adempimento stesso, siccome demandato all'organo di controllo interno dell'ente, orientato ad offrire uno strumento diretto alla Corte - organo di controllo esterno - nel più ampio quadro di un **controllo di tipo collaborativo (compatibile con l'autonomia dell'ente, costituzionalmente garantita)** e perciò orientato a concorrere ad assicurare il regolare funzionamento di quella struttura organizzativa che il legislatore ha ideato al fine dell'accertamento del rispetto delle **norme contabili che garantiscono gli equilibri di bilancio** e quindi al fine del conseguimento di una maggiore efficienza, economicità ed efficacia della gestione dell'ente.

Siffatto adempimento, dunque, si aggiunge (DOPPIONE DEL PARERE?), per espressa volontà della legge, **agli altri compiti e funzioni che l'organo di revisione**, per effetto della precedente normativa, deve obbligatoriamente esercitare nell'ambito dell'ente in cui esso è inserito. E lo deve esercitare con la diligenza del mandatario (che equivale a quella del buon padre di famiglia), a salvaguardia della regolarità amministrativo-contabile della gestione dell'ente stesso, pena, in caso contrario, **l'assoggettamento a precise responsabilità**, di vario tipo, e conseguenze (tra le quali ultime, la revoca dell'organo, attivabile ai sensi dell'art. 235 comma 2 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267).

Si ricordano ancora le differenze esistenti tra il “*controllo collaborativo*” ed il “*controllo sulla gestione degli Enti Locali*” previsto dall’art. 7, comma 7, legge 131/2003 c.d. “*Legge La Loggia*”. Il “*controllo sulla gestione*” viene svolto anno per anno su alcuni Enti Locali sulla base di uno specifico programma, il “*controllo collaborativo*” risulta invece definito come necessario e non programmabile, in quanto effettuato su tutti i Comuni e le Province. In altre parole, sebbene i 2 tipi di controllo abbiano destinatari e contenuti difformi risultando così “*non coincidenti*”, essi provengono dalla stessa norma di legge e sono di fatto “*collegati*”, atteso che da quello “*collaborativo*” possono trarsi elementi conoscitivi utili per una efficace programmazione ed esecuzione di quello “*sulla gestione*”.

Le Sezioni regionali di controllo riferiscano, sugli esiti delle verifiche, “esclusivamente” al Consiglio regionale, ai Consigli provinciali o ai Consigli comunali, che sono quindi gli unici destinatari delle relazioni delle Sezioni, e ai quali spetta, secondo la rispettiva competenza, il giudizio definitivo sulla gestione dell’amministrazione regionale, provinciale o comunale, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni contenute nei referti delle Sezioni regionali.

ANNO 2012: La Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR, approvata nell'adunanza del 12 giugno 2012 e pubblicata sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2012 – S.O. n. 156, ha deliberato le *“Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166-168, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266. **Bilancio di previsione 2012. Rendiconto della gestione 2011**”.*

Le *linee guida* di quest'anno specificano la nozione di “grave irregolarità contabile e finanziaria” (questioni strettamente finanziarie e contabili che possono mettere in dubbio il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e non consentire all'Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica), nonché il richiamo al “*principio di veridicità*” ed all'esigenza di dare risalto ai pericoli attuali per il mantenimento degli equilibri di bilancio, **specie nell'attuale fase congiunturale caratterizzata da manovre fondate principalmente sulla riduzione della spesa.**

Le “*Linee guida*” premettono che il difficile quadro congiunturale ha imposto reiterati provvedimenti circa il controllo ed il raggiungimento di obiettivi circa la spesa pubblica, con la richiesta di un apporto determinante proprio degli Enti Locali e sottolineano che i Questionari risultano essere un aggiornamento di quelle relative all’esercizio precedente, per tener conto delle innovazioni normative sopravvenute e dei suggerimenti proposti dalle diverse Sezioni regionali, nonché della maggiore problematicità nella programmazione di bilancio.

Il Documento annuncia inoltre una semplificazione con l'attività di revisione concentrata sul rendiconto ed una **sensibile riduzione (??)** dei dati storici richiesti, o che risultano già comunicati dagli Enti alle proprie Associazioni ed ai Ministeri in esecuzione di specifici obblighi di legge (Patto di stabilità, personale, certificati di bilancio e di rendiconto) – **AMPIAMENTE AUSPICATA (in piccola parte effettuata)**.

Si ricorda che, nell'ambito del procedimento di “*controllo collaborativo*”, le “*Pronunce specifiche*” emanate dalle Sezioni regionali, ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge n. 266/05 (“*Finanziaria 2006*”), seguono i principi propri dell'attività di controllo della Corte dei Conti e risultano da contraddittorio esperito con l'Amministrazione locale (anche tramite apposite “audizioni”), per essere poi inviate all'unico destinatario, rappresentato dal Consiglio comunale o provinciale

In merito ai contenuti dei questionari, questi prevedono – in sintesi - che siano :

- forniti dati identificativi dell'Ente e la quantificazione delle sue dimensioni demografiche;
- date risposte ad alcune domande (**“Sezione prima”**), affinché possa essere impostata dalle Sezioni regionali una prima e provvisoria selezione dei casi in cui dalle Relazioni sia dichiarata o ritenuta probabile la presenza di gravi irregolarità e nei quali occorra pertanto avviare celermente la segnalazione agli Enti e le istruttorie di controllo. La risposta da fornire ad alcune delle domande preliminari presuppone la previa compilazione di prospetti contenuti nella *“Sezione seconda”*;
- compilati i prospetti (**“Sezione seconda”**) finalizzati ad un esame più approfondito, da parte delle Sezioni regionali, dei casi in cui non siano segnalate gravi irregolarità, ma che dalla combinazione di alcuni fattori possano comunque desumersi situazioni di rischio inerenti il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Oltre all'eliminazione di alcune richieste (semplificazione!) come già in possesso di altre Amministrazioni Pubbliche, alcune novità contenute nei questionari (bilancio e rendiconto) consistono invece nella richiesta informare la Corte in merito :

- notizie e dati sulle Società Partecipate riguardanti la verifica del rispetto delle nuove previsioni legislative (numerose);
- l'obbligatoria rilevazione di situazioni soprannumerarie o di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (art. 33, del Dlgs. n. 165/01);
- i dati per la determinazione del gettito Imu convenzionale ad aliquota base stimato dal Mef;
- le previsioni, distinte per voce, per la determinazione del gettito Imu 2012 di spettanza dell'Ente in seguito alla modifica da parte dello stesso Ente del regime ad aliquota base;
- l'ammontare delle variazioni del *Fondo sperimentale di riequilibrio* nel 2012, distinte per voce.
- il gettito previsto per il 2012 per Addizionale comunale all'Irpef, raffrontato con gli accertamenti 2011, e riportando tutti i principali parametri che hanno influito su tale determinazione;
- **ulteriori e sempre più circostanziate notizie – rispetto al passato - in merito all'andamento dei residui di parte corrente.**

Articolo 204 TUEL

regole particolari per l'assunzione di mutui

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, **non supera il 8 % per il 2012, il 6% per il 2013 e il 4% per il 2013 delle Entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.** - *in caso di superamento gli Enti non potranno aumentare la consistenza del proprio debito.*

Articolo 16, comma 11, del Decreto Legge n. 95/2012 (Spending Review 2)

Limiti all'indebitamento - L'art. 16, comma 11, del dl 95/2012 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 204, comma 1, del Tuel, come recentemente modificato. **Si erano infatti creati problemi interpretativi, anche e soprattutto sollevati dagli organi di revisione, dovuti alla progressiva riduzione del limite, fissato al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014. La rilevante questione interpretativa che si poneva in sede di espressione del parere : si trattava di stabilire se il vincolo si applicasse solo nell'anno di contrazione del nuovo indebitamento, ovvero se ogni Ente dovesse impostare la propria programmazione pluriennale in modo da garantire anche il rispetto delle soglie (decrescenti) imposte per gli esercizi successivi.**

La risposta giunta con l'interpretazione autentica riporta, in sintesi, che l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, **qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.**

Art. 16 - (Riduzione della spesa degli enti territoriali) - *omissis*..... 11. Il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Articolo 194

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui **all'articolo 193, comma 2**, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. [...]

Il debito fuori bilancio si produce al di fuori della sfera gestionale dell'ente, in quanto si è perfezionato giuridicamente ma non contabilmente. Perché possa diventare debito proprio dell'ente è necessario che il Consiglio provveda al riconoscimento della sua legittimità, così sanando i due presupposti, giuridico (obbligazione assunta in violazione della norma) e contabile (imputazione della spesa occorrente in capo all'ente che l'ha riconosciuta).

Occorre inoltre ricordare che l'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 dispone che *"I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti."*

Articolo 193 TUEL - *Salvaguardia degli equilibri di bilancio.*

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente T.U.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, **e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. [...]
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

LE SOCIETA' PARTECIPATE

L'art. 3, comma 27, della legge 24.12.2007 n. 244 che dispone che **gli Enti Locali non possono costituire società aventi per oggetto beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere, o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;**

L'art. 3, comma 28, della legge su indicata che prevede che gli Enti Locali – se intendono mantenere le quote azionarie nelle varie società di cui sono soci – devono adottare un apposito provvedimento autorizzatorio;

L'art. 3, comma 29, della legge 24.12.2007 n. 244 dispone che, qualora le Amministrazioni Pubbliche non riconoscessero più di interesse e finalità istituzionali le quote possedute in società sono obbligate a cederle a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica.

Resta pertanto ferma la competenza del Comune per valutare - nell'ambito della sua autonomia e fatto salvo il rispetto delle compatibilità finanziarie e la salvaguardia della sana gestione finanziaria dell'ente stesso - i casi nei quali una specifica attività rientra fra le finalità che l'ente può perseguire con lo strumento societario.

Inoltre il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto stringenti vincoli di spesa, introducendo importanti novità in materia di società partecipate. Fra queste, viene in rilievo quanto disposto all'articolo 6, comma 19, secondo cui "Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **NON POSSONO, SALVO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 2447 CODICE CIVILE, EFFETTUARE AUMENTI DI CAPITALE, TRASFERIMENTI STRAORDINARI, APERTURE DI CREDITO, NE' RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE NON QUOTATE CHE ABBIANO REGISTRATO, PER TRE ESERCIZI CONSECUTIVI, PERDITE DI ESERCIZIO OVVERO CHE ABBIANO UTILIZZATO RISERVE DISPONIBILI PER IL RIPIANAMENTO DI PERDITE ANCHE INFRANNUALI.** Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.

Vedi in merito delibera n. 61/2010 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo Piemonte *(in particolare pagine 9 e seguenti).*

Ancora: i comuni con meno di 30.000 abitanti non possono costituire alcuna società; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione in una sola società.

Il legislatore ha tuttavia previsto la non applicabilità delle disposizioni relative alla cessione o liquidazione delle società già costituite, nel caso in cui risultino rispettate (congiuntamente e tutte) le seguenti condizioni:

- a) le società debbono avere, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile rispetto agli ultimi tre esercizi (in considerazione del ricordato termine, adesso prorogato al 30 settembre 2013, andranno presi come riferimento i bilanci degli anni 2010, 2011 e 2012);
- b) le società non devono avere subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) le società non devono avere subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

D.L. 112/08 Art. 18 - *Reclutamento del personale delle società pubbliche*

1. [...] le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

Comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 :

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

**SU OGNI DISPOSIZIONE
RIGUARDANTE LE SOCIETA'
PARTECIPATE L'ORGANO DI
REVISIONE E' TENUTO A
VIGILARE E VERIFICARNE IL
RISPETTO, NONCHE' FORNIRE
IN MERITO NOTIZIE E DATI ALLA
CORTE DEI CONTI IN SEDE DI
COMPILAZIONE ED INVIO DEGLI
OBBLIGATORI QUESTIONARI.**

Articolo 186

Risultato contabile di amministrazione.

Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è **pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.**

Articolo 187

Avanzo di amministrazione.

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di ammortamento.
2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, può essere utilizzato:
 - a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
 - b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 194;

c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio **e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;**

d) per il finanziamento di spese di investimento .

3. **NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AL BILANCIO DI PREVISIONE PUÒ ESSERE APPLICATO, CON DELIBERA DI VARIAZIONE, L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DERIVANTE DALL'ESERCIZIO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE CON LA FINALIZZAZIONE DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA 2.** Per tali fondi l'attivazione delle spese può avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati .

ARTICOLO 208 CODICE DELLA STRADA

commi 1, 4, 5 e 5 bis

(come modificati dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 - G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

- 1. [...] I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. [...]**
- 4. UNA QUOTA PARI AL 50 PER CENTO DEI PROVENTI SPETTANTI AGLI ENTI DI CUI AL SECONDO PERIODO DEL COMMA 1 E' DESTINATA:**
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;**

- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;**
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.**

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (MAGARI)

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

LE CRITICITA' DEI RESIDUI ATTIVI

Articolo 189 TUEL - *Residui attivi*

1. **Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.**
2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.
3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
4. **Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.**

Articolo 189 TUEL - *Residui passivi*

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
3. **Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione .**

Articolo 175 TUEL *Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione.*

- 1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.**
- 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare.**
- 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno.**
- 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.**

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. **Per le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. [...].**
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.
8. **Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.**

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI NEGLI ENTI LOCALI

Il fondo svalutazione crediti rappresenta una voce di bilancio che può essere finanziata con entrate correnti, non impegnabile nell'esercizio, la quale viene appostata per finalità prudenziali ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio correlati ad ipotetiche minori entrate. A fine esercizio costituisce una economia di bilancio a beneficio del risultato complessivo di amministrazione.

Ad esempio nell'esercizio 200x in sede di Assestamento il fondo è stato finanziato per € 1.300.000; nell'esercizio 200x+1 l'ENTE ha ritenuto di non finanziare inizialmente – in sede di bilancio di previsione - tale fondo riservandosi di implementarlo (in sede di Assestamento generale) a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 200x+1 (avendo, in quella sede, la situazione dei riaccertamenti residui definitiva).

Si tenga presente che si DOVREBBE vincolare sempre parte dell'Avanzo a tale scopo, in presenza di bilanci con situazioni critiche di residui attivi.

In virtù di un generale principio di prudenza, quindi, l'intento di rifinanziarlo al fine di controbilanciare alcune partite in entrata che potrebbero presentare eventuali criticità E' SEMPRE LA STRADA PIU' AUSPICABILE.

I revisori raccomandano spesso, soprattutto in presenza di elevati gradi di vetustà dei residui attivi Titolo I° e III°, di alimentare il fondo adeguatamente, e in misura maggiore rispetto al passato. Se non si alimenta per niente è come “eliminare” quello previsto nell’esercizio precedente.

LE INDICAZIONI PER LE RILEVAZIONI CONTABILI DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Le modalità di rilevazione si possono riassumere nel seguente modo:

a) nel bilancio preventivo

- lo stanziamento del fondo svalutazione crediti ANDREBBE commisurato all'ammontare dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio; nel bilancio preventivo il fondo svalutazione crediti è allocato nel titolo 1, spese correnti, funzione 1 (funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo), servizio 08 (altri servizi generali), intervento 10 e va commisurato all'ammontare dei residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità.

b) nel conto del bilancio

- **il fondo svalutazione crediti NON deve essere impegnato nel conto del bilancio, così come avviene per il fondo di riserva.** Nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio “i crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti”; è prevista una eccezione alla predetta regola : i crediti di dubbia esigibilità non vanno stralciati dal conto del bilancio se sussiste avanzo di amministrazione vincolato alla loro copertura finanziaria.

Nel conto del bilancio il fondo svalutazione crediti non è impegnato e pertanto **confluisce positivamente nel risultato di amministrazione in qualità di economia di spesa.**

Esempio: il fondo era previsto IN BILANCIO DI PREVISIONE fra le spese, ma a consuntivo non va impegnato. Quindi rappresenta un'economia di spesa che confluisce nell'avanzo di amministrazione (o diminuisce il disavanzo!). Va però vincolato l'avanzo. Se l'anno successivo non si prevede è come se non è stato mai previsto. Si deve raccomandare la previsione, e anche per importi maggiori rispetto al passato, con successivo vincolo sull'avanzo di amministrazione.

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2010

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.01.08.10	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	
		T	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	530.920,86	0,00	0,00	0,00	-530.920,86	
		T	530.920,86	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 08	RS	2.208.796,21	1.394.047,10	718.638,17	2.112.685,27	-96.110,94	INS
		CP	11.212.296,49	7.641.626,97	1.282.595,41	8.924.222,38	-2.288.074,11	
		T	13.421.092,70	9.035.674,07	2.001.233,58	11.036.907,65		
	Totale Funzione 01	RS	17.162.504,85	11.549.328,06	4.334.227,93	15.883.555,99	-1.278.948,86	INS
		CP	52.816.307,67	36.026.166,76	13.221.391,16	49.247.557,92	-3.568.749,75	
		T	69.978.812,52	47.575.494,82	17.555.619,09	65.131.113,91		

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

NOVITA' DAL 2012

Nel D.L. 95/2012 sulla spending review (convertito con modifiche nella legge 135/2012) è stata prevista all'art. 6 comma 17 che dal 2012 l'obbligatorietà di iscrivere il fondo svalutazione crediti nei bilanci degli Enti Locali. Le difficoltà per gli enti locali di accantonare obbligatoriamente fra le spese, nel fondo svalutazione crediti, la quota dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, ha portato il Ministero dell'Economia ad anticipare la parte più critica della riforma per i bilanci degli enti locali (che dovrebbe andare a regime dal 2014, e che si trova in sperimentazione in alcuni Enti dal 2012).

La nuova norma obbliga i comuni, le province e gli altri enti locali a inserire nel bilancio di previsione dell'anno in corso il "fondo svalutazione crediti" per un ammontare almeno pari al 25% dei residui attivi iscritti al titolo I° (entrate tributarie) e al titolo III° (entrate extratributarie) ed aventi anzianità superiore a cinque anni (per quest'anno si fa riferimento ai residui degli anni 2006, compreso, e precedenti).

È prevista una deroga a tale previsione: *previo parere motivato dell'organo di revisione (!), possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.*

L'enorme difficoltà è legata alla necessità di recuperare risorse in corso d'anno, a bilancio di previsione approvato o quanto meno redatto, in un anno già tormentato dall'introduzione dell'Imu.

Passando inoltre ai problemi applicativi, va innanzi tutto evidenziato che nulla si dice in merito a eventuali accantonamenti di avanzo già effettuati dagli enti per la medesima ragione. I principi contabili prevedono, infatti, la possibilità di mantenere i crediti di dubbia esigibilità nel conto del bilancio a condizione che sia vincolata una corrispondente quota nell'avanzo di amministrazione. Peraltro a consuntivo, il fondo svalutazione crediti stanziato nel bilancio di previsione confluisce comunque nell'avanzo. È dunque possibile riconoscere gli accantonamenti pregressi, come validi ai fini del computo del fondo?

FONTE “IL SOLE 24 ORE” : *La fotografia nazionale dei comuni al 2010 (ultimo anno disponibile) mostra, a fronte di un totale di residui attivi correnti di 15,6 miliardi, un ammontare di residui attivi con anzianità superiore a 5 anni, per entrate tributarie ed extratributarie, pari a 2,3 miliardi (15 per cento). Per cui il fondo svalutazione crediti da accantonare si attesta a 580 milioni di euro. Il dato nazionale presenta una forbice molto ampia, che varia dal 6% nel Nord est al 19% nel Sud, che sale al 24% nelle isole. È facile quindi prevedere che, in sede di riequilibrio, molti comuni per via del fondo svalutazione crediti saranno costretti a dichiarare il disavanzo*

1.9 Contenimento delle spese

1.9.1 Le previsioni per l'anno 2011 rispettano i seguenti limiti disposti dall'art.6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2011
Studi e consulenze	110.000,00	80%	22.000,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.599.586,00	80%	319.917,20	271.500,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%		0,00
Missioni	35.425,42	50%	17.712,71	17.712,71
Formazione	186.454,95	50%	93.227,48	93.227,48
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	363.238,43	20%	290.590,74	290.590,74

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato

Articolo 222

Anticipazioni di tesoreria.

1. Il tesoriere, su richiesta dell'Ente **corredata dalla deliberazione della Giunta***, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, **entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio** e per le comunità montane ai primi due titoli.

** Di solito entro fine anno*

L'ANTICIPAZIONI DI CASSA IN BILANCIO

- 1) Anticipazioni di cassa, allocata al Titolo V (Entrate per accensioni di prestiti), nella risorsa dal codice 5.01.01.00, **in relazione ai prestiti utilizzati e per l'importo cumulato degli stessi;**
- 2) Rimborso per anticipazioni di cassa, allocata al Titolo III (Spese per rimborso di prestiti), nell'intervento dal codice 3.01.03.01, **in relazione alla successive restituzioni e per l'importo cumulato delle stesse;**
- 3) Interessi passivi su anticipazioni di cassa, allocata al Titolo I (Spese correnti), nell'intervento dal codice 1.01.08.06, in relazione agli oneri finanziari indotti dal prestito utilizzato per l'importo complessivo degli stessi ragguagliato ad anno.

Bilancio preventivo

ENTRATE

**Entrate derivanti da
accensione di prestiti €10.000**
tit. V, ctg. ctg 1 –
anticipazioni di cassa

Tot. entrate

SPESE

Spese correnti
Tit. 1, intervento 06, € 500
interessi passivi

**Spese per rimborso
di prestiti**
Tit. III, int. 1, rimborso €10.000
anticipazioni di cassa

Tot. Spese

ANTICIPAZIONI DI CASSA E CONTABILIZZAZIONI
(UN ESEMPIO: STRALCIO DI UN PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE)

Il limite del 25% delle entrate correnti (penultimo esercizio precedente) previsto dalle norme vigenti per anticipazioni di cassa risulta dal seguente prospetto:

Entrate correnti (Titolo I, II, III)	<i>Euro</i>	192.783.793,76
Anticipazione di cassa	<i>Euro</i>	48.195.948,44
<i>Percentuale</i>		25,00%

È stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa pari a €. 59.195.948,44, superiore per €. 11.000.000 al valore corrispondente al sopra indicato limite. Al riguardo l'Organo di Revisione ha acquisito, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, una relazione dalla quale si evince che tale maggiore appostazione si è resa necessaria al fine di accogliere le contabilizzazioni dei movimenti delle anticipazioni di tesoreria, che comunque sono state e saranno attivate entro i limiti di legge e secondo quanto stabilito con delibera della Giunta Comunale n. xxx/2011.

UN ESEMPIO

I 3/12esimi sono pari ad € 1.000.000

Inserisco nella risorsa del titolo V° entrata € 1.000.000;

Inserisco nell'intervento del titolo III° spesa € 1.000.000;

Inserisco nell'intervento 06 € xx per interessi.

A marzo chiedo un anticipo di € 500.000 → accerto € 500.000 al tit.V° **e reversale**;

Impegno € 500.000 al tit. III°. Ad aprile li restituisco (reintegro) quindi **mandato**;

A quel punto ho : impegnato e pagato € 500.000, accertato e riscosso € 500.000 (interessi a parte).

A maggio chiedo altro anticipo di € 500.000 → accerto € 500.000 al tit.V° **e reversale**, Impegno € 500.000 al tit. III°.

A giugno restituisco (reintegro) quindi **mandato**

Situazione a giugno di risorsa ed intervento: € 1.000.000 impegnato e pagato, € 1.000.000 accertato e riscosso.

A settembre mi occorrono altri € 500.000 di anticipazione di cassa.

Ovviamente debbo **PRIMA variare il bilancio** di + € 500.000 in entrata e di + € 500.000 in uscita, rispettivamente al titolo V° entrata e III° spesa (quindi variazione di bilancio con parere revisore).

In settembre sto comunque richiedendo € 500.000 che rientrano correttamente nei 3/12 (che sono pari ad € 1.000.000) in quanto i precedenti anticipi sono stati restituiti.

Quindi a fine anno, **pur non avendo mai sfiorato il limite dei 3/12 pari ad € 1.000.000**, avrò:

- nel titolo V° entrata stanziato € 1.500.000 ed accertato e riscosso € 1.500.000;
- nel titolo III° spesa stanziato € 1.500.000 ed impegnato e pagato € 1.500.000.

**GLI STANZIAMENTI NELL'ANNO
POTREBBERO ESSERE BEN SUPERIORI
DEI 3/12 DI CUI ALL'ARTICOLO 222
TUEL, IN QUANTO COSTITUISCONO
NON TANTO IL LIMITE
DELL'ANTICIPAZIONE STESSA MA IL
LIMITE "CONTABILE" DELLE
OPERAZIONI AD ESSA RICONDUCIBILI**

STRUTTURALE RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

*Corte dei Conti, Sezione di controllo dell'Abruzzo
deliberazione 3 agosto 2011, n. 91*

[...] Tale comportamento appare in evidente contrasto con la natura dell'istituto che è da intendersi come una **forma di indebitamento a breve**, da estinguere entro l'esercizio, ed inoltre evidenzia un atteggiamento dilatorio della soluzione della crisi di liquidità che stazionando a lungo in prossimità del limite sottintende una patologia ben più grave di una crisi momentanea e passeggera. E ancora, il costante utilizzo dell'anticipazione di cassa, peraltro facendo ricorso ad una seppur legittima deroga, può celare problemi finanziari di tipo strutturale, non temporanei, nei confronti dei quali l'ente deve tempestivamente attivarsi per rimuoverne le cause e per attenuarne gli effetti; infatti, il ricorso all'anticipazione rappresenta l'ingresso in una spirale **il cui fondo è rappresentato proprio dalla deroga** che può condurre ad uno stato di insolvenza cronica e, quindi, di pre-dissesto (e poi di dissesto) finanziario.

Il perdurante stazionamento dell'anticipazione di tesoreria ai margini del limite massimo, o, peius, il ripetersi della necessità di utilizzare la deroga in parola, nasconde l'incapacità dell'ente di incassare le entrate proprie e, quindi, prelude ad una irreversibile crisi di liquidità; in tali evenienze, l'ente non può più utilizzare solo "soluzioni tampone", idonee ad edulcorare le crisi di cassa passeggera, ma deve adottare **strategie radicali** che, da un lato, comportano un **massiccio intervento di riduzione della parte spesa (soprattutto corrente)** del bilancio e che, dall'altro, tendono al contestuale potenziamento di tutte le misure volte al miglioramento del "rapporto accertamenti/incassi", segnatamente per le entrate correnti proprie.

Pertanto, in omaggio alla ratio della normativa di base, il ricorso all'anticipazione di cassa deve essere inteso quale adozione di un provvedimento straordinario per superare una crisi di liquidità meramente temporanea; invece, quando il ricorso al predetto istituto, è ripetitivo e sistematico, le azioni da intraprendere devono essere rivolte a **soluzioni di tipo strutturale**, mediante un pilotaggio attento e razionale dei tempi di cassa, comprimendo quelli attivi e dilatando quelli passivi. Dunque necessità di politiche di bilancio che convergano:

- verso una grande attenzione alle entrate in tutte le fasi, dalla programmazione (preventivi), alla gestione ed alla rendicontazione.
- all'esperimento congiunto di una serie di azioni di contenimento/rallentamento dei ritmi di spesa con riferimento non solo ai pagamenti, ma anche agli impegni di spesa, effettuando (preferibilmente in modo congiunto) azioni di contenimento, negoziazioni e razionalizzazioni.

LE VERIFICHE TRIMESTRALI DI CASSA

Articolo 223 TUEL - *Verifiche ordinarie di cassa.*

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.
2. Il regolamento di contabilità può prevedere autonome verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente

Articolo 224 - *Verifiche straordinarie di cassa.*

1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del Presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. **Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.**

Articolo 226 - *Conto del tesoriere.*

1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
2. [...] Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
 - a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
 - b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
 - c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
 - d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti .

A) VERIFICA DEL CONTO DI TESORERIA

Per la verifica trimestrale di cassa vengono messi a disposizione del Revisore i seguenti documenti:

- copia dei mandati e reversali emessi al 30.06.2011
- copia distinte di trasmissione al Tesoriere;
- giornale di cassa ed estratto del conto di tesoreria alla data del 30.06.2011

Dalla contabilità dell'ente viene verificata la seguente situazione contabile riferita al 30.06.2011:

-Fondo di tesoreria all'inizio dell'esercizio	(+) €	<u>212.010,94</u>
-Importo delle reversali emesse (da n. 1 a n. 375)	(+) €	1.285.230,27
-Importo dei mandati emessi (da n. 1 a n. 593)	(-) €	1.284.241,98
<u>Saldo positivo del giornale di cassa al 30/06/2011</u>	(+) €	212.999,23
- Importo delle reversali emesse e non <u>in carico</u> al Tesoriere	(-) €	
- Importo dei mandati emessi e non in carico al Tesoriere	(+) €	
<u>Saldo positivo del giornale di cassa al 30/06/2011 al netto dei titoli di entrata e di spesa emessi e non ancora in carico al tesoriere</u>	(+) €	212.999,23

Il saldo di cui sopra si riconcilia come segue con le risultanze dell'estratto del conto di tesoreria trasmesso dal tesoriere:

Al tesoriere risulta un saldo di € 287.807,30. riconciliazione (vedere ultima distinta del trimestre inviata dal Comune al Tesoriere):

Fondo di tesoreria all'inizio dell'esercizio in corso		(+) €	212.010,94
Importo delle reversali in carico estinte (+)	(+) 1.285.230,27		
Importo delle riscossioni eseguite in base a carte contabili da regolarizzare con la emissione di reversali (+)	(+)		
Totali riscossioni in conto esercizio		(+) €	1.285.230,27
Importo dei mandati in carico estinti (+)	(+) 1.209.056,69		
Importo dei pagamenti eseguiti in base a carte contabili da regolarizzare con emissione di mandati (+)	(+) 377,22		
Totale pagamenti in conto esercizio		(-) €	1.209.433,91
<u>AVANZO DI CASSA al 30/06/2011</u>		(+) €	<u>287.807,30</u>
Importo delle reversali in carico al Tesoriere e non ancora estinte		(+) €	0,00
Importo dei mandati in carico al tesoriere e non ancora estinti		(-) €	75.185,29
Riscossioni in base a carte contabili in attesa di reversale		(-) €	
Pagamenti in base a carte contabili in attesa di mandato		(+) €	377,22
TOTALE POSITIVO CORRISPONDENTE AL SALDO DEL GIORNALE DI CASSA al 30/06/2011, AL NETTO DEGLI IMPORTI DEI TITOLI DI ENTRATA E DI SPESA EMESSI E NON ANCORA IN CARICO AL TESORIERE		(+) €	<u>212.999,23</u>

L'Accertamento e la riscossione

Articolo 179 - Accertamento.

1. **L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.**
2. L'accertamento delle entrate avviene:
 - a) **per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;**
 - b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;
 - c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
 - d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
3. **Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente .**

Articolo 180 - Riscossione.

- 1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.**
- 2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.**
3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:
 - a) l'indicazione del debitore;
 - b) l'ammontare della somma da riscuotere;
 - c) la causale;
 - d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
 - e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
 - f) la codifica;
 - g) il numero progressivo;
 - h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
- 4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione .**

In sede di verifiche trimestrali, se non c'è riconciliazione, la regolarizzazione la richiede il REVISORE (partite viaggianti).

L'Impegno di spesa e il pagamento

Articolo 183 - Impegno di spesa.

1. **L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.**

[...]

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, **concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186.** Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.
4. **Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.**

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

9. **Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno.**

Articolo 184 - Liquidazione della spesa.

- 1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.**
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione .

1.8.4 Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Attivi Tit. I	49.439,64	56.951,85	48.594,29	95.725,18	168.480,12	788.287,77	1.207.478,85
di cui:							
Tarsu	15.077,72	20.553,77	34.293,19	57.912,18	138.912,54	456.967,43	723.716,83
Attivi Tit. II	99.758,44	10.304,57	16.160,00	8.304,00	3.500,00	325.886,63	463.913,64
Attivi Tit. III	14.026,24	6.814,01	4.611,06	16.423,14	123.265,07	279.280,37	444.419,89
di cui:							
Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sanctions per violazione codice della strada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attivi Tit. IV	510.343,21	80.374,07	53.946,34	362.026,86	2.342.550,58	2.223.169,26	5.572.410,32
Attivi Tit. V	60.166,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.166,23
Attivi Tit. VI	635,58	0,00	0,00	0,00	13.622,13	17.322,52	31.580,23
Totale Attivi	734.369,34	154.444,50	123.311,69	482.479,18	2.651.417,90	3.633.946,55	7.779.969,16

1.8.4 Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Attivi Tit. I	232.993,57	57.405,51	60.843,11	85.667,93	131.315,37	1.582.845,17	2.151.070,66
di cui:							
Tarsu	210.918,36	52.221,72	53.486,38	77.172,02	101.902,84	536.000,00	1.031.701,32
Attivi Tit. II	0,00	0,00	66.877,89	30.000,00	0,00	83.072,84	179.950,73
Attivi Tit. III	69.803,80	102.850,64	36.485,63	45.079,97	60.927,14	311.531,27	626.678,45
di cui:							
Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sanzioni per violazione codice della strada	57.397,87	102.850,64	29.285,63	30.679,97	24.542,40	26.160,15	270.916,66
Attivi Tit. IV	769.389,53	141.470,00	283.827,31	4.596.423,59	187.738,11	631.125,92	6.609.974,46
Attivi Tit. V	75.744,17	12.758,54	196.192,74	343.984,00	200.165,59	512.373,56	1.341.218,60
Attivi Tit. VI	12.590,69	0,00	0,00	20.000,00	26.952,99	213.982,05	273.525,73
Totale Attivi	1.160.521,76	314.484,69	644.226,68	5.121.155,49	607.099,20	3.334.930,81	11.182.418,63

1.8.4 Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Attivi Tit. I	1.244.660,77	1.676.173,82	2.155.261,59	1.387.288,57	2.187.526,07	45.236.035,57	53.886.946,39
di cui:							
Tarsu	148.554,51	643.625,13	282.497,02	341.249,12	780.421,38	300.000,00	2.496.347,16
Attivi Tit. II	117.784,20	126.228,92	125.629,68	1.537.930,51	3.349.826,47	18.167.340,46	23.424.740,24
Attivi Tit. III	3.017.834,89	3.443.669,08	3.724.823,82	4.446.872,85	10.023.395,96	19.048.698,96	43.705.295,56
di cui:							
Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
sanzioni per violazione codice della strada	1.507.145,90	2.769.790,53	2.191.244,12	2.487.887,27	3.498.638,26	4.405.777,34	16.860.483,42
Attivi Tit. IV	11.062.156,17	3.706.557,35	2.083.915,10	2.654.277,34	6.915.299,71	10.000.496,04	36.422.701,71
Attivi Tit. V	7.657.366,92	180.814,23	0,00	2.254.336,24	3.425.766,94	522.730,74	14.041.015,07
Attivi Tit. VI	95.031,33	42.925,00	31.370,01	41.923,52	184.373,82	286.050,46	681.674,14
Totale Attivi	23.194.834,28	9.176.368,40	8.121.000,20	12.322.629,03	26.086.188,97	93.261.352,23	172.162.373,11

**ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE
NEI QUESTIONARI CON
RIFERIMENTO AI RESIDUI ATTIVI,
DI RILEVANTE IMPORTANZA PER
L'INQUADRAMENTO DI
POTENZIALI CRITICITA' PRESENTI
NEI BILANCI COMUNALI:**

1.8 Gestione dei residui

1.8.1 Movimentazione nell'anno 2010 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2006

	Titolo I	Titolo III	Titolo VI (esclusi depositi cauzionali)
Residui rimasti da riscuotere alla data del 31.12.2009	247.892,86	101.399,79	11.000,00
Residui riscossi	9.348,21	15.110,43	0,00
Residui stralciati o cancellati	5.551,08	16.485,56	0,00
Residui da riscuotere	232.993,57	69.803,80	11.000,00

1.8.2 Dettaglio gestione contabile inerente ai residui attivi antecedenti al 2006, iscritti in contabilità mediante ruoli:

	Euro
Somme iscritte a ruolo al 01/01/2010, provenienti da anni ante-2006	422.887,84
di cui:	
Somme rimosse nell'anno 2010 per residui ante-2006	11.893,16
Sgravi richiesti nell'anno 2010 per residui ante-2006	408,52
Somme conservate al 31/12/2010	410.586,16

1.8.3 Minori residui attivi/passivi riaccertati

I minori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

Insussistenze dei residui attivi:	
Gestione corrente (al netto della gestione vincolata)	5.764.983,43
Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata)	225.308,94
Gestione servizi conto terzi	12.253,14
Gestione vincolata	357.177,85
MINORI RESIDUI ATTIVI	6.359.723,36

I minori residui passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

Insussistenze ed economie dei residui passivi:	
Gestione corrente (al netto della gestione vincolata)	3.108.022,60
Gestione in conto capitale (al netto della gestione vincolata)	13,25
Gestione servizi conto terzi	16.009,26
Gestione vincolata	525.829,80
MINORI RESIDUI PASSIVI	3.649.874,91

1.2 Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale

Equilibrio di parte corrente

	2008	2009	2010
Entrate titolo I	1.243.974,67	1.289.024,73	1.509.577,69
Entrate titolo II	1.382.839,70	1.360.428,10	1.556.254,62
Entrate titolo III	1.045.610,60	716.124,92	604.519,80
Totale titoli (I+II+III) (A)	3.672.424,97	3.365.577,75	3.670.352,11
Spese titolo I (B)	3.312.202,77	3.263.990,53	3.462.659,66
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	321.470,00	366.677,00	383.951,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	38.752,20	-265.089,78	-176.258,55
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)	47.307,52	178.508,68	113.948,13
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:		86.581,10	62.310,42
<i>Contributo per permessi di costruire</i>	0,00	86.581,10	62.310,42
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre entrate (specificare)**</i>	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	25.000,00		
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre entrate (specificare)***</i>	25.000,00	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	61.059,72	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale

	2008	2009	2010
Entrate titolo IV	1.189.939,76	3.431.961,69	2.501.037,29
Entrate titolo V ****	999.981,96	72.000,00	0,00
Totale titoli (IV+V) (M)	2.189.921,72	3.503.961,69	2.501.037,29
Spese titolo II (N)	2.311.200,68	3.347.947,47	2.488.561,98
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	25.000,00		
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	87.549,00	0,00	94.433,12
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (M-N+Q-F+G-H)	-8.729,96	69.433,12	44.598,01

**** categorie 2,3 e 4.

1.2 Verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale

Equilibrio di parte corrente			
	2008	2009	2010
Entrate titolo I	291.168,31	341.217,82	384.215,59
Entrate titolo II	716.789,86	674.366,88	788.090,36
Entrate titolo III	321.852,39	302.900,77	285.640,37
Totale titoli (I+II+III) (A)	1.329.810,56	1.318.485,47	1.457.946,32
Spese titolo I (B)	1.267.148,84	1.251.091,00	1.370.616,04
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	60.169,03	65.106,48	68.817,93
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	2.492,69	2.287,99	18.512,35
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+)/Copertura disavanzo (-) (E)	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:			
<i>Contributo per permessi di costruire</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre entrate (specificare)**</i>	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:			
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Altre entrate (specificare)***</i>	0,00	0,00	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	2.492,69	2.287,99	18.512,35

Equilibrio di parte capitale

	2008	2009	2010
Entrate titolo IV	1.185.298,79	1.127.428,27	422.284,04
Entrate titolo V ****	46.500,00	0,00	150.000,00
Totale titoli (IV+V) (M)	1.231.798,79	1.127.428,27	572.284,04
Spese titolo II (N)	1.231.798,79	1.127.117,07	571.177,64
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)			
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	0,00	0,00	0,00
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (M-N+Q-F+G-H)	0,00	311,20	1.106,40

****categorie 2,3 e 4.

Articolo 168 - *Servizi per conto di terzi.*

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.
2. **Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa .**

CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO

CENNI CONCLUSIVI

LE AZIENDE SPECIALI – ART.114 TUEL

L'articolo 23 bis del decreto-legge n. 112/2008 e le successive integrazioni e modifiche allo stesso, con cui il legislatore statale è intervenuto a riformare la disciplina dei servizi pubblici locali, ha introdotto novità di rilievo sulle modalità di affidamento degli stessi. In particolare, si segnala che il disegno riformatore, in ossequio alle previsioni comunitarie in materia di diritto alla concorrenza, ha novellato il comparto dei servizi pubblici locali che, con una terminologia in voga qualche anno fa, si possono definire "a rilevanza economica".

Poiché trattasi di servizi e attività contendibili "sul" e "nel" mercato, lo **strumento privilegiato per la loro erogazione è individuato nel modello societario**: e, infatti, la legge di riforma richiamata contiene molte disposizioni circa le modalità più idonee per affidare i servizi, quali l'acqua, il ciclo dei rifiuti etc.. e, nello specifico, individua nella c.d. "società mista", il paradigma di intervento e di collaborazione pubblico - privata. Da questa impostazione consegue che le altre formule giuridico-organizzative a disposizione degli enti locali per realizzare le finalità istituzionali di cui sono responsabili nei confronti delle comunità locali ***sembrerebbero "messe in ombra"***.

Tra queste, per storia, radicamento e duttilità di impiego spicca indubbiamente l'azienda speciale, che però ancora oggi rappresentano uno strumento molto presente nella realtà.

ESEMPIO: GESTIONE FARMACIE COMUNALI

L'azienda speciale si caratterizza per essere “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale” (art. 114, comma 1, d. lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.).

Il comune:

- conferisce il capitale di dotazione;
- designa i membri del Consiglio di Amministrazione;
- determina le finalità e gli indirizzi;
- approva gli atti fondamentali dell'Azienda, quali il piano programma e il contratto di servizio;
- esercita la vigilanza e la verifica sui risultati di gestione;
- copre le eventuali perdite di bilancio.

I caratteri fondanti dell'azienda speciale possono, pertanto, essere così riassunti:

1. strumentalità degli interventi rispetto agli indirizzi dell'ente locale;
2. personalità giuridica di diritto pubblico;
3. autonomia imprenditoriale;
4. statuto approvato dal consiglio comunale.

Spesso, le caratteristiche dell'azienda speciale sopra indicate sono richiamate dallo Statuto dei Comuni nel cui territorio l'azienda opera.

La governance dell'azienda è articolata come segue:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente
3. il Direttore
4. il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad attuare gli indirizzi del Consiglio Comunale, agendo con criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Il management dell'Azienda è individuato nella figura del Direttore, nominato per concorso ad evidenza pubblica ovvero per chiamata.

Al Direttore è affidata la responsabilità gestionale dell'Azienda, eseguendo le direttive ed operando sotto la vigilanza del Presidente.

La strumentalità dell'azienda nei confronti del Comune è disciplinata dallo Statuto dell'azienda medesima

Il vincolo di strumentalità si declina inoltre nella necessità che il Consiglio Comunale approvi i seguenti atti fondamentali adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda:

- a) il piano programma;
- b) il bilancio pluriennale di previsione;
- c) il bilancio preventivo economico annuale;
- d) il bilancio di esercizio;
- e) i contratti di servizio;
- f) la costituzione e la partecipazione ad enti o a società a capitale pubblico, privato o misto qualora non espressamente previste nel piano programma;
- g) le modifiche statutarie;
- h) i regolamenti aziendali previsti dallo Statuto comunale.

La funzione di vigilanza e di controllo spettante al Comune è esercitata a mezzo dell'Ufficio preposto (es. Ragioneria ovvero Segreteria Generale) che, sulla base del contratto di servizio, verifica che l'attività dell'Azienda sia correttamente impostata e finalizzata ad implementare gli indirizzi e le direttive formulate dal Consiglio Comunale. Si tratta di una formula gestionale che, lungi dall'essersi "esaurita", sembra rappresentare un efficace strumento di intervento pubblico a livello locale. E ciò in forza della strumentalità che collega le aziende speciali ai comuni di riferimento, condizione che autorizza i comuni medesimi ad intervenire finanche per ripianare gli eventuali costi sociali.

In merito ai rapporti economici intercorrenti tra azienda speciale e comune, recentemente **la Corte dei Conti Lombardia, con la pronuncia n. 426 del 2010**, è intervenuta sul punto riguardante la **possibilità da parte di un comune di acquisire parte delle riserve disponibili della propria azienda speciale mediante redistribuzione degli utili**. L'intervento dei giudici contabili é meritevole di attenzione perché si sofferma sul rapporto funzionale che deve presiedere alle relazioni tra aziende speciali ed enti locali ("di appartenenza"), evidenziando la **speciale autonomia delle aziende in parola**. Infatti, ancorché in presenza di una dotazione di capitali e di liquidità che superano in larga misura il fabbisogno operativo dell'azienda, il comune non ha facoltà "naturale", in ragione del particolare vincolo funzionale con la propria azienda, ad acquisire quel surplus disponibile.

La Corte dei Conti Lombarda specifica che la legittima aspirazione da parte dell'ente locale all'acquisizione della parte eccedente ai fabbisogni operativi aziendali deve essere contemperata e coordinata con la necessità per l'azienda di conservare una adeguata efficacia di azione (cioè capacità di raggiungere gli obiettivi gestionali), condizione che deve essere suffragata dal parere dell'organo di revisione del comune e dell'azienda. Dalla pronuncia in argomento si potrebbe dunque inferire che la specialità dell'azienda speciale rimane tale anche nei confronti dell'unico proprietario e fondatore (il comune), il quale deve rispettarne a pieno l'autonomia gestionale e finanziaria, proprio allo scopo di salvaguardarne le finalità, che è bene ricordare, rimangono "espressione" dell'ente locale stesso.

Spunti di Riflessione sulle Aziende Speciali:

- Possibilità di vendita *(in caso di servizi non liberalizzati vendite economicamente vantaggiose)*;
- Possibilità di distribuzione Utili;
- Possibilità di Affitti di Azienda (dubbi sul mantenimento delle finalità di interesse pubblico);
- Possibilità di Trasformazione in Società Miste, favorendo l'entrata di capitale privato;
- I Revisori dell'Ente Locale: seppur le Aziende Speciali sono dotate di autonomo organo di revisione, il Collegio dei Revisori dell'Ente Locale è investito di funzioni di controllo generale sulle aziende speciali, nonché sulle scelte del Comune in merito alla forma di gestione prescelta; il Collegio dei Revisori del Comune in ogni caso vigila e controlla anche i risultati e la gestione di tutte le società partecipate.

LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Cassa depositi e prestiti è una società per azioni a controllo pubblico: lo Stato possiede il 70% del capitale, il restante 30% è posseduto da un nutrito gruppo di Fondazioni di origine bancaria.

Cassa depositi e prestiti gestisce una parte importante del risparmio degli italiani, il Risparmio postale, **che convoglia in favore della crescita del Paese**, finanziando i principali settori di interesse strategico: reti di trasporto e servizi pubblici locali, edilizia pubblica e social housing, energia e comunicazioni, sostegno alle Pmi ed export finance, ricerca e innovazione, ambiente ed energie rinnovabili.

Cassa depositi e prestiti è l'operatore di riferimento per gli Enti pubblici, per lo sviluppo delle opere infrastrutturali, per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese nazionali.

L'attività della società è sottoposta al controllo di una apposita Commissione parlamentare di vigilanza.

L'attività della società si articola in due distinti ambiti:

- **La gestione separata della Cassa depositi e prestiti gestisce il finanziamento degli investimenti statali e di altri enti pubblici (attingendo al risparmio postale), solitamente con soluzioni a medio lungo termine.**
- La gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti si occupa del finanziamento di opere, di impianti, di reti e di dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche.

CENNI SUL PATTO DI STABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

6.2 Saldo finanziario programmatico 2011-2013

6.2.1 Calcolo della media degli impegni di spesa corrente

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
SPESE CORRENTI (Impegni)	136.013.000,00	136.800.000,00	148.051.000,00
Media degli impegni di spesa corrente 2006-2008 (A)	140.288.000,00		

6.2.2 Calcolo del saldo finanziario programmatico per gli anni 2011, 2012 e 2013

	Importo dell'obiettivo complessivo da conseguire nel:		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Percentuale da applicare alla spesa delle spese correnti	11,40%	14%	14%
SALDO OBIETTIVO (B=A*Percentuale)	15.992.832,00	19.640.320,00	19.640.320,00
Ammontare della riduzione dei trasferimenti operati dal DL 78/2010 (da sottrarre) (C)	5.611.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Obiettivo di competenza mista (D=B-C)	10.381.832,00	10.140.320,00	10.140.320,00
Saldo Obiettivo previgente (calcolato ai sensi dell'art. 77-bis D.L. 112/08) (E)	18.376.000,00		
Fattore di correzione dell'obiettivo 2011 (F=(D-E)/2)	-3.997.084,00		
Obiettivo rideterminato (G=D-F)	14.378.916,00		

Obiettivo 2011 ricalcolato ai sensi del comma 93 art. 1 L. 220/2010* (H)	14.378.916,00
---	---------------

*Solo per il 2011, ai fini dell'applicazione del correttivo di cui all'art. 1, comma 93, della legge 220/2010, le cui modalità sono state definite con D.P.C.M., si considera il rapporto tra il saldo obiettivo specifico 2011 e la spesa corrente media 2006-2007-2008, secondo percentuali massime differenziate per classi di popolazione.

Per inserire ulteriori informazioni scrivere nel campo sotto riportato

Il presente prospetto e quello successivo sono stati compilati tenendo conto della pre-consiliare della Giunta Comunale n. 126 del 28/7/2011 con la quale, tra l'altro, è stato recepito quanto stabilito dal DPCM 23/3/2011 (pubblicato GU 26/5/2011). Poiché il saldo finanziario è pari al 10,5% della media della spesa corrente relativa al triennio 2006-2008, per l'anno 2011 la percentuale da applicare ai sensi del richiamato DPCM 23/3/2011 diviene pari al 7% della suddetta media. Pertanto il nuovo obiettivo per l'anno 2011 è pari ad euro 9.820.000.

"Determinazione del rispetto del patto di stabilità ": Bilancio di Previsione 2011

ENTRATE	2011
TITOLO I	88.203,00
TITOLO II	57.801,00
TITOLO III	30.226,00
TITOLO IV (INCASSATO)	26.000,00
<i>a detrarre:</i>	
<i>contrib.Comunità Europea</i>	
<i>- Ordinanze - Istat</i>	6.416,00
<i>..... tot.</i>	195.814,00
SPESE	
TITOLO I	171.595,00
TITOLO II (PAGATO)	17.000,00
<i>a detrarre:</i>	
<i>contrib.Comunità Europea</i>	
<i>- Ordinanze - Istat</i>	7.510,00
<i>..... tot.</i>	181.085,00
<i>..... saldo:</i>	14.729,00
	2011
Obiettivo n. 1: saldo finanziario di competenza mista	14.379,00

c) Verifica del patto di stabilità interno

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2010 stabiliti dall'art. 77 bis del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito in legge n. 133/2008, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

	Competenza mista
accertamenti titoli I, II e III	182.809,00
impegni titolo I	174.566,00
riscossioni titolo IV	26.973,00
pagamenti titolo II	18.201,00
<i>Saldo finanziario 2010 di competenza mista</i>	17.015,00
<i>Obiettivo programmatico 2010</i>	16.538,00
<i>differenza tra risultato obiettivo e saldo finanziario</i>	477,00

Nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni sono state correttamente escluse le tipologie di entrata e spesa indicate nell'art. 77 bis della legge 133/08 e nell'art. 6 della legge 33/2009.

L'Ente ha provveduto in data 30 marzo 2011 a trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero medesimo.